

AGEVOLAZIONI

L'iper e il super ammortamento software dopo i chiarimenti del Fisco

di **Dottryna**



L'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare 8/E/2017, ha confermato in via ufficiale quanto sostenuto nel corso del consueto incontro di inizio anno con la stampa specializzata (Telefisco 2017) in tema di super e *iper* ammortamento. Al fine di approfondire i diversi aspetti dei benefici è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione dedicata alle misure agevolative, la relativa *Scheda di studio*. Nel presente contributo sono trattate alcune peculiarità oggetto dei chiarimenti del Fisco.

L'*iper* ammortamento è destinato ad assumere una notevole importanza nello scenario economico del Paese, poiché si rivolge a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione. Trattasi della possibilità di **maggiorare del 150%**, ai fini della determinazione sul piano fiscale delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di *leasing*, **il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico** (elencati nell'[allegato A alla L. 232/2016](#)).

Questa nuova disciplina si affianca a quella del c.d. super ammortamento *software*, che prevede una **maggiorazione del 40%** per gli investimenti effettuati in taluni beni immateriali (elencati nell'[allegato B alla L. 232/2016](#)).

Ambito temporale

Sul **piano temporale**, i due incentivi **si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30/06/2018** in presenza di determinate condizioni, ossia che entro il 31/12/2017:

- il relativo ordine risultati accettato dal venditore e

- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sul punto, la [circolare AdE 8/E/2017](#) ha precisato che può beneficiare solo del super ammortamento e non dell'*iper* ammortamento un bene compreso nell'Allegato A alla legge di Bilancio 2017, acquistato nel 2016 e entrato in funzione ed interconnesso nel 2017. In tal caso, la maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene, mentre l'interconnessione non assume alcuna rilevanza.

Ambito soggettivo

Più ristretta, rispetta al super ammortamento "classico", è la **platea dei soggetti interessati dall'*iper* ammortamento**; questa, infatti, è **limitata ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa**.

Lo ha confermato la [circolare AdE 8/E/2017](#), secondo cui il tenore letterale della norma, il contenuto dell'allegato A nonché la tipologia di beni agevolabili fanno ritenere che l'*iper* ammortamento riguardi solo i titolari di reddito d'impresa.

Ciò **restringe**, conseguentemente, l'ambito applicativo del super ammortamento *software*, atteso che esso è rivolto **esclusivamente** alle imprese che beneficiano dell'*iper*-ammortamento.

Principio di competenza

Ai fini della maggiorazione del 150% e del 40%, le [circolari AdE 4/E/2017](#) e [8/E/2017](#) hanno precisato che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza delle agevolazione deve seguire le **regole generali della competenza previste dall'[articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir](#)**.

Pertanto, ad esempio, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A alla legge di Bilancio 2017 e **consegnato nel 2016**, non può usufruire della maggiorazione del 150% (*iper* ammortamento) ma del solo **super ammortamento** in quanto l'effettuazione dell'investimento avviene al di fuori del periodo agevolato.

Collegamento *iper* e super ammortamento *software*

Il super ammortamento *software* è "collegato" all'*iper* ammortamento. Al riguardo, la [circolare AdE 8/E/2017](#) ha precisato che il *bonus* relativo ai beni immateriali è **riconosciuto ai "soggetti" che beneficiano della maggiorazione del 150%**.

La norma, infatti, mette in relazione il bene immateriale con il "**soggetto**" che fruisce dell'*iper* ammortamento e **non** con uno specifico **bene materiale** ("oggetto" agevolato).

Pertanto, afferma sempre il documento di prassi, il *software* rientrante nell'[Allegato B](#) può beneficiare della **maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'*iper***

ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

Beni “interconnessi”

Per la fruizione dei benefici dell'*iper* ammortamento e della maggiorazione prevista per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre, per i beni di **costo** superiore a **500.000 euro**, alternativamente:

- una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale;
- un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Nello specifico, la dichiarazione o la perizia tecnica devono attestare che il bene possiede **caratteristiche “tecniche”** tali da poter essere incluso negli elenchi di cui all'[Allegato A](#) o [B](#) della L. 232/2016 ed è “**interconnesso**” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Requisito quest'ultimo indispensabile per la spettanza dell'agevolazione.

La [circolare AdE 8/E/2017](#) ha chiarito che, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell'ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

- **scambi informazioni con sistemi interni** (esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) **e/o esterni** (esempio: clienti, fornitori, *partner* nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) **per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute** (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- **sia identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, **mediante l'utilizzo di *standard* di indirizzamento internazionalmente riconosciuti** (esempio: indirizzo IP).

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- l'elenco puntuale dei beni agevolabili;
- il momento dal quale è possibile fruire dei benefici;
- la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2017;
- gli effetti fiscali collegati alla eventuale futura cessione del bene agevolato;
- alcuni esempi di funzionamento del meccanismo.

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)